

perchè l'onorevole ministro sa che questi sono reati di competenza del tribunale, per i quali la citazione direttissima è ammessa in base alla vigente legge; quindi nessuna deroga o innovazione ove si ammetta la citazione direttissima dell'imputato innanzi al tribunale per i reati di stampa in seguito a sequestro di pubblicazioni ritenute oscene.

Per questa ragione mi associo alla proposta del collega Di Stefano. Inoltre, senza farne un emendamento preciso, richiamo l'attenzione del ministro se non sarebbe più logico e serio abbandonare questa disposizione, che non risponde che a un pregiudizio, senza fondamento serio, delle ragioni della tutela sociale. È un'eccezione che mettiamo là per spirito di imitazione di altre nazioni, senza che ve ne sia bisogno.

Ripeto che non propongo un emendamento, perchè non vorrei turbare l'unanimità, che desidero raccolga questo disegno di legge; ma è un voto che esprimo all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Falaschi ha facoltà di parlare.

FALASCHI. Io mi proponeva di richiamare l'attenzione del relatore e del ministro sopra due modeste considerazioni, quando veniva in discussione l'articolo primo, ma, dato l'andamento che ha preso la discussione per parte di alcuni egregi colleghi, i quali hanno parlato finora di questo argomento, credo opportuno di dire subito brevi parole richiamando appunto la Camera a considerare se anche in linea di coordinamento e per maggiore chiarezza le disposizioni che si tratta di votare sulla base del disegno della Commissione, non esigano una qualche modificazione almeno di forma, che vorrà poi dire miglioramento sostanziale se rappresenterà precisione maggiore di linguaggio legislativo.

Per esempio: si accenna agli articoli 338 e 339 del codice penale; io penso che forse sarebbe più esatto limitarsi a parlare dell'offesa al pudore prevista nell'articolo 339. Infatti l'articolo 339 prevede appunto l'offesa al pudore pubblico mediante la distribuzione o offerta in vendita di scritti o stampati o altri segni rappresentativi del pensiero; mentre l'articolo 338 prevede l'offesa che taluno faccia al pudore e al buon costume con atti che non cadano sotto il disposto degli articoli precedenti, i quali contemplano la violenza carnale ed altri reati del tutto estranei alla materia in discussione.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Non solo atti, ma anche oggetti.

FALASCHI. Non so se mi abbia tradito la memoria, ma il testo del codice penale che ho sotto occhio, all'articolo 338 dice: « Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, offende il pudore o il buon costume con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi ».

È un semplice dubbio che io sottometto all'onorevole ministro, al relatore, e alla Camera, ma mi pare che l'articolo 338 del codice penale in questa disposizione sia proprio fuori di luogo. Invece l'articolo 339, se non m'inganno, regola intera la materia, giusta l'articolo 17 dell'Editto Albertino, che, per le disposizioni di coordinamento, fu poi rifiuto nel codice penale.

Infatti l'articolo 339 del codice dispone: « Chiunque offende il pudore con scritture, disegni, o altri oggetti osceni (ecco gli oggetti!) sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione ecc. ».

Un secondo ed ultimo dubbio che io accenno, e che forse potrebbe trovare concordi l'onorevole Di Stefano ed altri colleghi favorevoli al suo emendamento, è questo:

Se si tratta di stampati nei quali si ravvisa un delitto contro il pudore, la nuova legge intende di autorizzare un vero sequestro preventivo?

O non sarebbe più opportuno tener fermo anche per questo caso il concetto fondamentale di questo disegno, formulando una duplice eccezione alla regola assoluta, che l'onorevole relatore ha espresso nella prima parte dell'articolo? La duplice eccezione per me si concepirebbe così: « Quando il pubblico ministero trova di dovere esercitare l'azione penale, perchè ravvisa reato nella pubblicazione di uno stampato o nella diffusione di un altro degli oggetti contemplati nell'Editto della stampa, il pubblico ministero promuove l'azione penale e contemporaneamente provoca dal giudice istruttore un ordine di sequestro. Se si tratta di delitti contro il pudore, il sequestro si estende a tutti gli esemplari, a tutti gli oggetti; se si tratta di altri reati commessi col mezzo della stampa, allora si limita a tre copie soltanto ».

Ecco, a mio modesto avviso, un modo di circondare di maggiori garanzie la disposizione del secondo capoverso, pur conservandone lo spirito informatore, rendendo anche più chiara la dizione della legge, la